



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 novembre 2021
(OR. en, de, pl, fr)

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0361(COD)**

**13203/21
ADD 1 REV 2**

**COMPET 737
MI 772
JAI 1126
TELECOM 388
CT 132
PI 100
AUDIO 98
CONSOM 231
CODEC 1367
JUSTCIV 165**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	13203/21 ADD1 REV1
n. doc. Comm.:	14124/20 + COR1 + ADD1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE - Orientamento generale - Dichiarazioni

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE

La Danimarca sostiene il testo di compromesso della presidenza al fine di giungere a un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Competitività" del 25 novembre 2021.

In generale la Danimarca sostiene l'obiettivo generale di aggiornare le norme orizzontali che definiscono le responsabilità e gli obblighi dei prestatori di servizi digitali, e in particolare delle piattaforme online.

Tuttavia la Danimarca si rammarica profondamente del fatto che il regolamento non stabilisca obblighi in merito alle responsabilità dell'importatore. È un problema che nessuno nell'Unione possa essere ritenuto responsabile nei casi in cui i mercati online permettono agli operatori commerciali di vendere i loro prodotti e servizi che provengono da paesi terzi direttamente ai consumatori europei. Vi sono diversi casi in cui i consumatori europei finiscono per acquistare prodotti pericolosi e illegali e subiscono le conseguenze negative del sistema attualmente in vigore. Con l'esenzione di responsabilità persiste quindi una lacuna per l'importazione di merci non conformi alla legislazione dell'UE e nuoce non solo alla tutela dei consumatori, ma anche alla competitività delle imprese europee. A tale riguardo la Danimarca puntava a una regolamentazione più ambiziosa, che garantisse sempre un soggetto nell'UE da ritenersi responsabile dei prodotti che entrano nel mercato europeo, siano essi venduti offline o online.

Auspichiamo che la nostra richiesta relativa alle responsabilità degli importatori sia tenuta in debita considerazione nel corso della prossima fase dei negoziati.

Sebbene ciò non modifichi la posizione della Danimarca sulla questione, la Danimarca si compiace delle misure adottate nella sezione 3 bis che obbliga i mercati online a rispettare ulteriori prescrizioni per garantire la tutela dei consumatori e la vendita di prodotti sicuri ai consumatori europei.

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE

Orientamento generale

Dichiarazione del governo ad interim della Repubblica federale di Germania

La Germania sostiene il testo presentato dalla presidenza al fine di giungere a un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Competitività" del 25 novembre 2021. In particolare, accogliamo con favore il rafforzamento dei poteri della Commissione europea per quanto riguarda l'individuazione delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi nonché la vigilanza e il controllo su questi soggetti. Tutto ciò garantirà l'effettiva applicazione delle disposizioni della legge sui servizi digitali. Nel contempo, in vista dei prossimi negoziati con il Parlamento europeo, sottolineiamo tuttavia che sono necessari ulteriori miglioramenti per garantire un'efficacia ancora maggiore di tale normativa.

Attribuiamo molta importanza a che nel settore della tutela di bambini, bambine e adolescenti nell'ambito dei media sia mantenuto in Germania l'elevato livello di protezione attuale, basato sulle norme internazionali (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e commento generale n. 25 sui diritti di bambini, bambine e adolescenti in relazione all'ambiente digitale del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza). Questo aspetto deve essere sempre garantito dalle norme della legge sui servizi digitali, ad esempio prevedendo opportune deroghe che consentano di stabilire norme più stringenti.

La Germania si compiace del fatto che la legge sui servizi digitali istituisca un corpus uniforme di norme per combattere i contenuti illegali online. Siamo tuttavia favorevoli a rendere le disposizioni sugli obblighi di cancellazione dei contenuti e sui relativi termini più ambiziose e giuridicamente vincolanti per le piattaforme online di dimensioni molto grandi. È altresì opportuno precisare ulteriormente gli obblighi di notifica alle autorità giudiziarie e di contrasto da parte dei prestatori di servizi di hosting di cui all'articolo 15 bis. Agli Stati membri dovrebbe essere conferita la possibilità di stabilire nel dettaglio i reati che devono essere segnalati se commessi nel rispettivo territorio. Per quanto riguarda le piattaforme online di dimensioni molto grandi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di estendere gli obblighi di notifica previsti dal diritto nazionale anche ai reati che mettono in pericolo la comunità democratica o che hanno effetti negativi persistenti sull'esercizio della libertà di espressione, nella misura in cui essi siano in linea con i valori fondamentali dell'Unione europea. Sosteniamo inoltre con forza l'estensione dell'articolo 15 per introdurre un obbligo di conservazione dei contenuti illegali cancellati.

I prossimi negoziati con il Parlamento europeo dovrebbero essere utilizzati per rafforzare le possibilità di esecuzione da parte delle autorità nazionali e la tutela dei consumatori, anche introducendo obblighi proattivi in materia di dovere di diligenza per i fornitori di mercati online. Solo in questo modo le autorità preposte ai controlli potranno arginare efficacemente l'enorme flusso di merci e animali oggetto di scambi illeciti. Proponiamo inoltre di vietare le offerte anonime di animali sui mercati online, anche da parte di privati. I prossimi negoziati con il Parlamento europeo offrono all'Unione europea l'opportunità di ancorare gli obiettivi del Green Deal europeo nella legge sui servizi digitali. Nella valutazione del rischio delle piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto essere considerati gli aspetti ambientali. I mercati online dovrebbero fornire inoltre maggiori informazioni per un consumo sostenibile.

Oltre a ciò, poiché le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono diventate sempre più luoghi di dibattito pubblico e canali di distribuzione indispensabili per i fornitori di servizi di media, è opportuno prestare maggiore attenzione alla libertà e al pluralismo dei media quali sanciti dalla Carta. A tal fine dovrebbero essere introdotte disposizioni procedurali che vietino alle piattaforme online di grandi dimensioni di rimuovere contenuti o servizi offerti da un fornitore di servizi di media o di arrecarvi pregiudizio in altro modo adducendo la violazione delle condizioni generali della piattaforma senza la previa consultazione del fornitore di servizi di media. A tale riguardo, nell'articolo 12 – o in un altro punto del testo ove opportuno – è necessario esplicitare che la libertà e il pluralismo dei media devono essere adeguatamente presi in considerazione nella formulazione e nell'applicazione delle condizioni generali di una piattaforma. Le piattaforme dovrebbero adottare un codice di condotta che precisi tali prescrizioni. Esprimiamo inoltre preoccupazione per la funzionalità della struttura di controllo della legge sui servizi digitali, un aspetto essenziale per il suo successo. Si dovrebbero compiere ulteriori sforzi per sfruttare le sinergie con le istituzioni esistenti (come il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi - ERGA) e le opportunità per il loro coinvolgimento. In tale contesto, dal nostro punto di vista è inoltre importante mantenere i meccanismi di cooperazione esistenti e comprovati, come quelli previsti dal memorandum d'intesa sottoscritto dai membri dell'ERGA. In questo contesto generale, è peraltro importante garantire che siano mantenute le competenze degli Stati membri in questo settore.

Infine, la Germania è favorevole a che i repertori senza scopo di lucro a fini di istruzione e di ricerca non rientrino nella definizione di "piattaforma online", poiché essi non comportano i rischi che la legge sui servizi digitali intende combattere.

In vista dei prossimi negoziati con il Parlamento europeo, confidiamo che questi aspetti saranno presi in debita considerazione e inclusi nelle riflessioni da intraprendere.

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

Dichiarazione della Polonia relativa alla legge sui servizi digitali

La Polonia sostiene il testo di compromesso della presidenza del regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE al fine di giungere a un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Competitività" del 25 novembre 2021.

Tuttavia sottolineiamo con forza la necessità di apportare miglioramenti, affinché il progetto di regolamento relativo a una legge sui servizi digitali doti i consumatori dell'UE di strumenti pienamente efficaci, e di garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni ivi contenute.

Dovrebbe esservi una chiara indicazione che la legge sui servizi digitali trova un giusto equilibrio tra la rapida rimozione di contenuti illegali da internet e la protezione della libertà di espressione e di informazione. La legge sui servizi digitali dovrebbe contenere disposizioni chiare sulla giurisdizione rispetto a tali piattaforme, di modo che le misure di esecuzione utilizzate siano efficaci e sufficienti.

Il meccanismo di esecuzione della legge sui servizi digitali, basato sul principio del paese d'origine – un principio fondamentale del mercato interno che apporta innegabili vantaggi in termini di opportunità di crescita per i fornitori di servizi intermediari di dimensioni più piccole nell'UE – dovrebbe prevedere l'adeguato coinvolgimento di uno Stato membro in cui si trovano i destinatari del servizio. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione può fornire conoscenze preziose in merito alla legislazione nazionale e al contesto locale dello Stato membro interessato.

Inoltre, le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi dovrebbero essere adeguatamente rappresentati all'interno dell'UE e approntare canali adeguati per le comunicazioni bidirezionali, in particolare con le autorità competenti di tutti gli Stati membri. La legge sui servizi digitali dovrebbe prevedere l'obbligo, da parte dei prestatori di servizi, di confermare il ricevimento di comunicazioni attraverso il punto di contatto.

Infine, è opportuno che il testo della legge sui servizi digitali contenga disposizioni che specifichino che tale atto lascia impregiudicato il diritto dei destinatari o della persone o degli enti interessati di impugnare la decisione dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'autorità amministrativa del paese in cui sono stabiliti, domiciliati o hanno residenza permanente, conformemente alla normativa applicabile in detto paese.

Confidiamo che i summenzionati miglioramenti costruttivi e razionali aiuteranno a raggiungere un compromesso soddisfacente nel corso dei prossimi negoziati interistituzionali.

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'ITALIA E DELLA SPAGNA

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA LEGGE SUI SERVIZI DIGITALI

L'Italia e la Spagna sostengono il testo di compromesso della presidenza al fine di giungere a un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Competitività" del 25 novembre 2021.

Tuttavia, sottolineiamo con forza la necessità di apportare miglioramenti affinché la legge sui servizi digitali non venga indebolita durante i negoziati nel corso della procedura successiva.

Riteniamo, ad esempio, che gli obblighi di tracciabilità, quali previsti per i mercati online all'articolo 24 bis, debbano essere ampliati, al fine di garantire che ciò che è illegale offline sia illegale anche online.

Tali obblighi sono infatti necessari per intercettare le imprese fraudolente e fermare la circolazione di contenuti e prodotti illegali attraverso diversi servizi digitali e molteplici prestatori di servizi intermediari, contribuendo in tal modo a creare un ambiente digitale sicuro, trasparente e affidabile.

Sosteniamo pertanto l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'articolo 24 bis ai prestatori di servizi di hosting e web hosting, alle reti per la diffusione di contenuti, ai registrar e ai registri DNS nonché ai servizi pubblicitari e di pagamento.

Confidiamo che tale richiesta sia presa in debita considerazione nel corso dei futuri negoziati.

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

Dichiarazione dell'Ungheria sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE

L'Ungheria attribuisce grande importanza alla protezione della libertà di espressione e di parola dei cittadini dell'UE, compresa la libertà dei media e il pluralismo. Siamo pertanto impegnati a garantire un'applicazione ancora più efficace del regolamento relativo alla legge sui servizi digitali.

Al fine di disporre delle garanzie necessarie contro la rimozione di contenuti legali, le autorità nazionali dovrebbero disporre dei mezzi per imporre alle piattaforme di ripristinare i contenuti legali rimossi. Le piattaforme devono fornire agli utenti opportunità di ricorso efficaci quando decidono di rimuoverne i contenuti o i profili. A questo proposito è per noi della massima importanza che la legge sui servizi digitali non comprometta il diritto degli utenti di avviare procedimenti contro la decisione di una piattaforma online dinanzi a un organo giurisdizionale del paese in cui sono stabiliti, conformemente alla legislazione nazionale di tale paese.

Il principio del paese d'origine è una norma di base fondamentale del mercato unico, che apporta vantaggi in termini di garanzia di un contesto normativo prevedibile per i prestatori europei di servizi intermediari di dimensioni più piccole. Tuttavia questo principio non apporta gli stessi benefici a livello dei cittadini dell'UE. Sussistono asimmetrie tra i diritti dei fornitori di piattaforme online e quelli dei loro utenti, nonché per quanto riguarda le autorità pubbliche, che non dispongono degli strumenti necessari per tutelare pienamente gli utenti dalle pratiche abusive. Questo problema è aggravato dal fatto che vi è un numero crescente di servizi e piattaforme che non hanno un luogo di stabilimento legale nell'UE e si rivolgono ai cittadini degli Stati membri.

Pur mantenendo il principio del paese d'origine come regola generale a livello dell'UE, non dobbiamo dimenticare di tutelare i legittimi interessi dei nostri consumatori.

Per dotare i consumatori dell'UE di strumenti efficaci e garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni di cui alla legge sui servizi digitali, è opportuno prendere in considerazione la possibilità di coinvolgere più attivamente i regolatori dei paesi di destinazione nella vigilanza delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Riteniamo che in molti casi, al fine di comprendere e gestire correttamente i casi relativi a pratiche di moderazione dei contenuti, sia necessaria una profonda comprensione delle specificità del diritto nazionale e del contesto socioculturale.

L'Ungheria chiede pertanto un approccio più ambizioso per garantire il massimo livello di tutela dei diritti dei consumatori. Il conseguimento di questi obiettivi richiede soluzioni adeguate all'ecosistema economico delle piattaforme, in rapida evoluzione, il che implica una valutazione approfondita dei nostri principi fondamentali.

DICHIARAZIONE DELLA FINLANDIA

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE

Al fine di giungere a un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Competitività" del 25 novembre 2021, la Finlandia sostiene il testo di compromesso della presidenza.

Sebbene la Finlandia sostenga il compromesso della presidenza, per quanto riguarda le disposizioni proposte in materia di sanzioni è importante, durante i triloghi, garantire la flessibilità del testo in modo che gli Stati membri possano fissare sanzioni pecuniarie massime nella loro legislazione nazionale in relazione ai diversi obblighi stabiliti dalla legge sui servizi digitali.

Inoltre, gli Stati membri dovrebbero disporre di un adeguato margine di discrezionalità a livello nazionale per decidere se introdurre o meno sanzioni amministrative per le autorità pubbliche nei casi specifici in cui alle autorità pubbliche può essere imposto per legge l'obbligo di fornire, a livello nazionale e senza scopo di lucro, un servizio che può essere definito servizio intermediario.

DICHIARAZIONE DEL LUSSEMBURGO

Dichiarazione del Lussemburgo relativa alla legge sui servizi digitali e alla legge sui mercati digitali

Le proposte relative alla legge sui servizi digitali e alla legge sui mercati digitali mirano a creare un mercato interno pienamente operativo sia per gli utenti commerciali che per i consumatori, stabilendo un quadro giuridico armonizzato per rendere l'ambiente online più sicuro e garantire una concorrenza equa in tutta l'Unione europea.

Il Lussemburgo sostiene con fermezza l'obiettivo di introdurre un quadro chiaro e coerente per rimediare all'attuale frammentazione giuridica risultante dall'esistenza di legislazioni nazionali divergenti negli ambiti disciplinati dalla legge sui servizi digitali e dalla legge sui mercati digitali. Può pertanto sostenere il pacchetto di compromesso negoziato al Consiglio e proposto dalla presidenza slovena, che contiene tutti gli elementi necessari per raggiungere un accordo di qualità con il Parlamento europeo.

Nelle prossime fasi dei negoziati il Lussemburgo verificherà attentamente che nei testi siano preservati, ed eventualmente anche rafforzati, i benefici di un'armonizzazione massima, accompagnata - se del caso - dal riconoscimento reciproco, e che non sia introdotta alcuna nuova deroga, possibilità di "gold-plating" o altra flessibilità per i legislatori nazionali o le autorità nazionali. Insisterà altresì affinché sia mantenuto il livello di ambizione delle proposte della Commissione europea per quanto riguarda le condizioni di un ambiente online sicuro e l'accesso equo e competitivo al mercato.

Legge sui servizi digitali

Per creare un livello elevato di sicurezza online è indispensabile un approccio europeo.

Il Lussemburgo sostiene i principi stabiliti dalla direttiva sul commercio elettronico, in particolare il principio del paese d'origine, elemento essenziale per il buon funzionamento del mercato interno che garantisce che le imprese non debbano adattarsi a 27 legislazioni nazionali diverse, il che rappresenterebbe un compito impossibile per le piccole imprese e un pesante fattore dissuasivo per le vendite transfrontaliere. L'orientamento generale proposto dalla presidenza slovena rispetta questo approccio e deve essere preservato.

Nella stessa logica, in termini di attuazione, il Lussemburgo insiste sulla coerenza e l'uniformità nell'applicazione delle norme al fine di garantire la certezza del diritto per tutti gli soggetti interessati. L'armonizzazione è essenziale non solo per le norme sostanziali stesse, ma anche per la loro interpretazione e applicazione. I servizi digitali sono transfrontalieri per loro stessa natura. Sarebbe pertanto controproducente che 27 autorità fossero simultaneamente responsabili di fare applicare le disposizioni della legge sui servizi digitali per un determinato caso. Il Lussemburgo si compiace del fatto che, in linea generale, il paese di stabilimento dell'intermediario resti responsabile dell'attuazione delle norme armonizzate della legge sui servizi digitali, in particolare grazie a una più stretta cooperazione con gli altri Stati membri e la Commissione, salvo nel caso dei soggetti di dimensioni molto grandi.

In effetti, il Lussemburgo accoglie con favore la proposta figurante nel testo di compromesso della presidenza slovena di conferire poteri esclusivi alla Commissione europea per le questioni sistemiche transfrontaliere connesse alle piattaforme online di dimensioni molto grandi, tenuto conto della loro natura paneuropea. Questa soluzione preserva la logica di un'applicazione uniforme al pari del meccanismo di attuazione basato sul paese di stabilimento. Questo sistema rispecchia inoltre l'approccio adottato nel quadro della legge sui mercati digitali, che conferisce alla Commissione competenze di esecuzione esclusive per quanto riguarda i grandi gatekeeper digitali.

Infine, il Lussemburgo sostiene fermamente la natura orizzontale della legge sui servizi digitali, che si applica a ogni tipo di intermediario e a ogni tipo di contenuto illegale, a meno che non esistano disposizioni più specifiche a livello dell'UE. Mettiamo in guardia contro la tentazione di sovraccaricare la legge sui servizi digitali tentando di disciplinare tutti i problemi connessi ai servizi digitali, dato che esistono già o sono in corso di elaborazione numerose iniziative settoriali¹. La legge sui servizi digitali non esiste in un vuoto giuridico, e numerosi atti giuridici europei, alcuni dei quali adottati di recente, si applicano anche agli intermediari online. Il Lussemburgo continuerà ad adoperarsi affinché non siano integrate nella legge sui servizi digitali questioni appartenenti ad altri ambiti politici, con l'obiettivo di mantenere disposizioni pratiche e massimizzare le possibilità di una rapida adozione da parte dei colegislatori.

¹ A titolo di esempio: regolamento sui contenuti terroristici online, direttiva sul diritto d'autore, direttiva sui servizi di media audiovisivi e proposta di regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti.

Legge sui mercati digitali

Il Lussemburgo sostiene pienamente gli obiettivi della legge sui mercati digitali, intesa a creare mercati equi vietando i comportamenti sleali delle piattaforme digitali dominanti. Le piattaforme di piccole e medie dimensioni dovrebbero poter competere con i grandi gatekeeper offrendo i loro servizi a livello transfrontaliero e approfittando pienamente del mercato interno. Ciò andrà a vantaggio dei consumatori europei, che disporranno di un'offerta a migliori condizioni.

L'orientamento generale elaborato dalla presidenza slovena preserva queste finalità rispettando nel contempo l'obiettivo di armonizzazione, in particolare chiarendo e limitando il margine di manovra degli Stati membri nel legiferare a livello nazionale. Solo un approccio europeo comune può consentire di disciplinare i poteri dei gatekeeper all'interno del mercato unico. Il Lussemburgo presterà particolare attenzione a che gli obiettivi non siano diluiti, in particolare le disposizioni orizzontali intese a chiarire che la legge sui mercati digitali prevale sul diritto nazionale (come l'articolo 1, paragrafo 5).